

**PATTO DI STABILITA' INTERNO
ISTRUZIONI PER L'USO**

**IL MINISTERO DELL'INTERNO
D'INTESA CON IL MINISTERO DEL TESORO
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
EMANA LA SEGUENTE**

DIRETTIVA SULL'APPLICAZIONE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Con l'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 lo Stato estende l'applicazione degli impegni presi in sede comunitaria al governo locale e cioè alle regioni, alle province, ai comuni ed alle comunità montane. Un'attenzione particolare occorre porre alle norme destinate agli enti locali che hanno avuto in questi giorni interpretazioni diverse, interpretazioni che hanno creato incertezza negli amministratori e nei tecnici nel momento di definizione delle previsioni di bilancio per il periodo 1999 – 2001. E che in taluni casi hanno determinato la sospensione dell'approvazione dei bilanci stessi da parte dei Comitati regionali di controllo. Serve quindi un immediato chiarimento sull'efficacia giuridica del patto di stabilità interno riferito agli enti locali.

Il patto di stabilità interno, così come formulato nell'articolo 28, indica dei risultati da raggiungere, e in questo senso è prescrittivo, ma non pone dei vincoli sulle modalità di raggiungimento dei risultati, che possono essere diversamente calibrate, e in questo senso è programmatico. In sintesi, il patto di stabilità impone oneri e non obblighi, nel senso che impone il raggiungimento di un risultato ma non impone l'utilizzazione di determinati strumenti per il suo raggiungimento. Conseguentemente le indicazioni contenute nell'articolo 28, comma 2, non costituiscono requisiti di legittimità dei documenti di bilancio e delle deliberazioni in genere assunte od omesse dalle amministrazioni interessate. A maggior ragione non rilevano dal punto di vista della legittimità dei bilanci preventivi e dei futuri assestamenti le previsioni relative alla riduzione dell'indebitamento progressivo che, per le ragioni che saranno subito illustrate non costituiscono neppure un autonomo onere.

Ciò non significa che le prescrizioni contenute nell'articolo 28 siano irrilevanti. Sono irrilevanti dal punto di vista del controllo di legittimità dei bilanci. Mentre sono rilevanti dal punto di vista della responsabilità finanziaria in cui gli enti possono incorrere in caso di mancato raggiungimento dei risultati mancati i presupposti e le condizioni dell'eventuale responsabilità sono descritti nei commi 6 e 8 dell'articolo 28, dove è chiarissimo che si risponde appunto in termini di responsabilità e non di legittimità/illegittimità dei singoli bilanci e assestamenti.

Passando in particolare all'obiettivo della riduzione del rapporto debito/PIL, per gli enti e le amministrazioni non statali, e per gli enti locali in particolare si chiarisce che esso è di natura non diretta ma derivata, nel senso che dipende da due operazioni: la riduzione del disavanzo finanziario e le politiche di dismissioni mobiliari. Per il sistema delle autonomie non esiste, pertanto, un vincolo diretto alla riduzione del proprio stock di debito. Ciò si ricava dal testo della norma, che nel primo periodo del comma 3 dell'articolo prevede che la riduzione del rapporto sia sostenuta appunto da due operazioni: dalla progressiva riduzione del disavanzo annuo, comma 2, e dalla destinazione a riduzione del debito dei proventi derivanti dalla dismissione di partecipazioni mobiliari (operazione che per ora riguarda un numero limitato di enti).

A conferma si ricorda che su proposta di Governo nel caso dei lavori parlamentari il riferimento all'indebitamento netto (differenziare tra spese complessive – compresi investimenti – ed entrate proprie) è stato sostituito dalla nozione di disavanzo finanziario,

che differisce dall'indebitamento netto proprio perché le spese per investimenti non rientrano nel saldo. E ciò allo scopo di liberare gli investimenti degli enti locali da ogni vincolo restrittivo sulla possibilità di ricorrere a prestiti. Va rimossa dalla nozione di concorso alle politiche di risanamento l'idea che il rapporto tra il debito consolidato degli enti locali ed il PIL debba ridotto.

Seguirà a breve una direttiva più dettagliata sulle possibili modalità applicative del patto di stabilità interno.